Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 103 del 5 maggio 1993 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 5 maggio 1993 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 44

MINISTERO DELL'AMBIENTE

ORDINANZA MINISTERIALE 22 aprile 1993.

Misure di salvaguardia nell'ambito del territorio ricadente nel perimetro provvisorio del Parco nazionale del Cilento-Valle di Diano.

ORDINANZA MINISTERIALE 22 aprile 1993.

Misure di salvaguardia nell'ambito del territorio ricadente nel perimetro del Parco nazionale della Maiella.

ORDINANZA MINISTERIALE 22 aprile 1993.

Misure di salvaguardia nell'ambito del territorio ricadente nel perimetro del Parco nazionale del Vesuvio.

ORDINANZA MINISTERIALE 22 aprile 1993.

Misure di salvaguardia nell'ambito del territorio ricadente nel perimetro provvisorio del Parco nazionale del Gargano.

ORDINANZA MINISTERIALE 22 aprile 1993.

Misure di salvaguardia nell'ambito del territorio ricadente nel perimetro provvisorio del Parco nazionale del Gran Sasso - Monti della Laga.

SOMMARIO

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE

ORDINANZA 22 aprile 1993.

Misure di salvaguardia nell'ambito del territorio ricadente nel perimetro provvisorio del Parco nazionale del Cilento-Valle di Diano.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante l'istituzione del Ministero dell'ambiente e le norme in materia di danno ambientale;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, concernente la legge quadro sulle aree protette;

Visto il proprio decreto del 4 dicembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 22 dicembre 1992, supplemento ordinario n. 133, con il quale è stata definita la perimetrazione provvisoria del Parco nazionale del Cilento-Valle di Diano, di cui all'art. 34, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Vista la propria ordinanza del 4 dicembre 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 22 dicembre 1992, concernente le misure di salvaguardia del territorio ricadente nel perimetro provvisorio del suddetto parco nazionale e la relativa circolare esplicativa del 5 febbraio 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 dell'8 febbraio 1993;

Considerato che, al fine dell'acquisizione del parere di cui all'art. 34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in data 30 dicembre 1992 sono state inviate alla regione ed agli enti locali interessati, le proposte riguardanti le misure di salvaguardia da adottare per garantire la conservazione dello stato dei luoghi, sino all'approvazione del piano e del regolamento del parco;

Considerato che sono pervenute al Ministero dell'ambiente da parte dei succitati enti, numerose osservazioni e pareri con richieste di un regime di salvaguardia differenziato in dipendenza del diverso valore ambientale del territorio protetto;

Ravvisata la necessità di accogliere nell'immediato le richieste di adozione di misure di salvaguardia differenziate per aree territoriali;

Valutato che, per l'estensione delle aree individuate a parco nazionale e per il cospicuo numero di enti locali coinvolti, l'istruttoria necessaria all'emanazione del decreto recante le misure provvisorie di salvaguardia ai sensi del citato art. 34, comma 3, si presenta particolarmente complessa e necessita di tempi adeguati, anche per consentire puntuali riscontri ed accertamenti;

Considerate la necessità e l'urgenza di garantire che il territorio compreso nel perimetro provvisorio del Parco nazionale del Cilento-Vallo di Diano sia assoggettato ad uno specifico regime di salvaguardia delle risorse naturali presenti, oltre a quello contemplato dall'art. 1 del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431;

Considerato pertanto necessario assicurare l'effettiva conservazione dello stato dei luoghi e delle risorse naturali, posto che, altrimenti, nelle more del completamento della procedura amministrativa prevista dalla legge, l'area resterebbe esposta al pericolo di manomissioni o alterazioni pregiudizievoli ed irreversibili;

Visto l'art. 8 della legge 3 marzo 1987, n. 59;

Visto il parere della consulta tecnica per le aree naturali protette di cui all'art. 3 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Considerata l'opportunità di sottoporre a valutazione del Ministero dell'ambiente gli interventi di rilevante trasformazione del territorio ancorché le relative opere risultino già autorizzate dalle competenti autorità alla data di entrata in vigore della presente ordinanza;

O r d i n a :

Art. 1.

Zonazione interna

1. L'area del Parco nazionale del Cilento-Vallo di Diano, così come delimitata nel decreto ministeriale del 4 dicembre 1992 di cui alla premessa, è suddivisa, come riportato nella cartografia allegata alla presente ordinanza, nelle seguenti zone:

zona 1, di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico e culturale, con limitato o inesistente grado di antropizzazione;

zona 2, di valore naturalistico, paesaggistico e culturale, con maggior grado di antropizzazione.

Art. 2.

Divieti generali

1. Sono vietate su tutto il territorio del Parco nazionale del Cilento-Vallo di Diano, come delimitato dal decreto ministeriale del 4 dicembre 1992 di cui alla premessa, le seguenti attività:

a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento ed il disturbo delle specie della fauna autoctona, escluse quelle rinselvatichite, allo stato domestico o a questo assimilabile, ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio da parte di istituti pubblici; alle specie ittiche si applica la normativa vigente, salvo quanto disposto alla lettera *c)* dell'art. 3;

b) la raccolta ed il danneggiamento della flora spontanea, ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio da parte di istituti pubblici; sono peraltro consentiti il pascolo e la raccolta di funghi, tartufi ed altri prodotti del bosco, nel rispetto delle vigenti normative e degli usi e delle consuetudini locali;

c) l'introduzione in ambiente naturale di specie, razze e popolazioni estranee alla flora spontanea ed alla fauna autoctona;

d) il prelievo di materiali di rilevante interesse geologico e paleontologico, ad eccezione di quello eseguito, per fini di ricerca e di studio, da istituti pubblici;

e) l'apertura di nuove cave, miniere e di discariche, escluse quelle per i rifiuti solidi urbani;

f) l'introduzione da parte di privati, di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo di distruzione e cattura della fauna, se non autorizzata in base alla normativa vigente;

g) il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo ed appositamente attrezzate;

h) il sorvolo non autorizzato dalle competenti autorità secondo quanto espressamente regolamentato dalle leggi sulla disciplina del volo;

i) il transito di mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio e private, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali;

l) la costruzione nelle zone agricole di qualsiasi tipo di recinzione, ad eccezione di quelle necessarie alla sicurezza degli impianti tecnologici e di quelle accessorie alle attività agro-silvo-pastorali purché realizzate secondo tipologie e materiali tradizionali.

Art. 3.

Divieti in zona 1

1. Nelle aree di zona 1, di cui all'art. 1 della presente ordinanza vigono i seguenti ulteriori divieti:

a) lo svolgimento di attività sportive con veicoli a motore;

b) la circolazione dei natanti a motore lungo le aste fluviali, fatta eccezione per le attività di sorveglianza e di soccorso;

c) la pesca sportiva;

d) la realizzazione di opere che comportino modificazione permanente del regime delle acque;

e) l'apertura di nuove discariche per rifiuti solidi urbani;

f) l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, con esclusione della segnaletica stradale di cui alla normativa vigente e della segnaletica informativa del parco;

g) la realizzazione di opere di mobilità: ferrovie, filovie, impianti a fune, aviosuperfici, nuovi tracciati stradali, ad eccezione di quanto previsto all'art. 5, comma 1, lettera *a)*, e modifiche di tracciati stradali esistenti;

h) la realizzazione di nuovi edifici, ed il cambio di destinazione d'uso per quelli esistenti all'interno delle zone territoriali omogenee «E» di cui al decreto ministeriale del 2 aprile 1968 n. 1444, ad esclusione di:

interventi già autorizzati e regolarmente iniziati alla data di emanazione della presente ordinanza;

interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro conservativo e di risanamento igienico-edilizio, così come definiti alle lettere *a), b), c),* dell'art. 31 della legge n. 457 del 1978;

ampliamenti edilizi, nel rispetto e nei limiti delle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti;

interventi di adeguamento tecnologico e funzionale.

Art. 4.

Regime autorizzativo generale

1. Su tutto il territorio del Parco nazionale del Cilento-Vallo di Diano, così come perimetrato dal decreto ministeriale del 4 dicembre 1992 di cui in premessa, salvo quanto disposto dai precedenti articoli 2 e 3, e dai successivi articoli 5 e 6, sono fatte salve:

le norme che regolano i procedimenti autorizzativi in materia naturalistico-ambientale, nonché le norme di salvaguardia del territorio già previste dalla regione Campania;

le previsioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti e ove esistenti, le norme sulla ricostruzione delle zone terremotate.

2. Sono sottoposti ad autorizzazione del Ministero dell'ambiente:

gli strumenti urbanistici generali non definitavamente approvati alla data di entrata in vigore della presente ordinanza;

le eventuali varianti, totali o parziali, agli strumenti urbanistici generali vigenti non definitivamente approvate alla data di entrata in vigore della presente ordinanza;

i piani attuativi relativi alle zone territoriali omogenee, «C», «D» e «F», di cui al decreto ministeriale del 2 aprile 1968, n. 1444, non definitivamente approvati e quelli per i quali, pur in presenza dell'approvazione definitiva alla data di emanazione della presente ordinanza, non si sia ancora proceduto all'avvio dei lavori per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria o di singoli insediamenti.

3. Le utilizzazioni boschive ricadenti all'interno del perimetro del Parco nazionale del Cilento-Vallo di Diano vengono autorizzate dalle autorità competenti territorialmente, secondo le normative regionali vigenti in materia, salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 1, lettera *e)*, e dell'art. 6, comma 1, lettera *e)*.

Art. 5.

Regime autorizzativo in zona 1

1. Salvo quanto disposto dai precedenti articoli 2 e 3, sono sottoposti ad autorizzazione del Ministero dell'ambiente, i seguenti interventi di rilevante trasformazione del territorio:

a) opere di mobilità che non rientrino tra quelle indicate alla lettera *g)* dell'art. 3, in particolare i tracciati stradali di carattere interpoderale; nonché quelle che, alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, siano già state autorizzate da parte delle competenti autorità e per le quali non sia stato dato inizio ai lavori;

b) opere fluviali;

c) opere tecnologiche: elettrodotti con esclusione delle opere necessarie all'elettrificazione rurale, gasdotti con esclusione delle reti di distribuzione, acquedotti con esclusione delle reti di distribuzione, depuratori e ripetitori;

d) opere di trasformazione e bonifica agraria;

e) piani forestali, apertura di nuove piste forestali e tagli di utilizzazione dei boschi trattati a fustaia;

f) realizzazione di bacini idrici e centraline idroelettriche;

g) ogni attività che richieda l'uso di esplosivi;

h) impianti di acquacoltura.

2. Per gli interventi di rilevante trasformazione del territorio, che siano in corso d'opera alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, i soggetti titolari delle opere trasmettono al Ministero dell'ambiente, entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza, secondo quanto disposto dal successivo art. 7, l'elenco delle opere accompagnato da una relazione dettagliata sullo stato dei lavori e contenente l'indicazione del luogo ove sono depositati i relativi progetti esecutivi.

Il Ministero dell'ambiente entro trenta giorni dal ricevimento della predetta documentazione provvede ad indicare, con apposita ordinanza, eventuali prescrizioni tecniche necessarie a garantire la compatibilità delle opere con le finalità della citata legge n. 394/91.

In caso di mancata comunicazione delle informazioni di cui sopra, il Ministero dell'ambiente provvederà a ordinare, in via cautelativa la sospensione dei lavori.

Art. 6.

Regime autorizzativo in zona 2

1. Salvo quanto disposto dal precedente art. 2, sono sottoposti ad autorizzazione del Ministero dell'ambiente, i seguenti nuovi interventi di rilevante trasformazione del territorio, per i quali, alla data di emanazione della presente ordinanza, non sia stato effettuato l'inizio dei lavori:

a) opere di mobilità, e in particolare: tracciati stradali, ferrovie, filovie, impianti a fune, aviosuperfici e modifiche di tracciati esistenti;

b) opere fluviali;

c) opere tecnologiche: elettrodotti con esclusione delle opere necessarie all'elettrificazione rurale, gasdotti con esclusione delle reti di distribuzione, captazioni, adduzioni idriche, derivazioni, acquedotti con esclusione delle reti di distribuzione, depuratori, ripetitori;

d) opere di trasformazione e bonifica agraria;

e) piani forestali e l'apertura di nuove piste forestali;

f) apertura di discariche, per rifiuti solidi urbani nel rispetto delle normative vigenti;

g) realizzazione di bacini idrici e centraline idroelettriche;

h) impianti per allevamenti intensivi ed impianti di stoccaggio agricolo, così come definiti dalla normativa vigente nazionale e comunitaria.

2. Per gli interventi di rilevante trasformazione del territorio, di cui al comma 1, che siano in corso d'opera alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, i soggetti titolari delle opere trasmettono al Ministero dell'ambiente, entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza, secondo quanto disposto dal successivo art. 7, l'elenco delle opere accompagnato da una relazione dettagliata sullo stato dei lavori e contenente l'indicazione del luogo ove sono depositati i relativi progetti esecutivi.

Il Ministero dell'ambiente entro trenta giorni dal ricevimento della predetta documentazione provvede ad indicare, con apposita ordinanza, eventuali prescrizioni tecniche necessarie a garantire la compatibilità delle opere con le finalità della citata legge n. 394/91.

In caso di mancata comunicazione delle informazioni di cui sopra, il Ministero dell'ambiente provvederà a ordinare, in via cautelativa la sospensione dei lavori.

Art. 7.

Modalità di richiesta delle autorizzazioni

1. Il rilascio delle autorizzazioni da parte del Ministero dell'ambiente, per quanto disposto dai precedenti articoli 4, 5, 6, è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:

gli elaborati tecnici relativi alle istanze prodotte dovranno essere corredati da tutte le autorizzazioni, i nulla osta, i pareri, comprese le eventuali prescrizioni, da parte degli enti istituzionalmente competenti secondo quanto richiesto dalla normativa vigente;

la documentazione dovrà essere trasmessa al Servizio conservazione della natura del Ministero dell'ambiente, via Volturno, 58 - 00185 Roma e, in copia, alla regione Campania;

il parere in merito alle richieste di autorizzazione è formulato entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione richiesta, completa in ogni sua parte; tale termine potrà essere rinviato, per una sola volta, di ulteriori trenta giorni per necessità di istruttoria: decorsi i predetti termini, in assenza di formulazione del parere, l'autorizzazione si intende concessa.

Art. 8.

Norme transitorie e finali

1. È abrogata l'ordinanza ministeriale relativa al Parco nazionale del Cilento-Vallo di Diano del 4 dicembre 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 22 dicembre 1992.

2. La presente ordinanza ha efficacia fino all'adozione del provvedimento con cui, sentite le regioni e gli enti locali interessati, verranno definite le misure di salvaguardia efficaci sino all'adozione del regolamento e del piano previsti dagli articoli 11 e 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e comunque, per un periodo non superiore a sei mesi dalla sua entrata in vigore.

3. La presente ordinanza è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed entra in vigore dalla data di pubblicazione.

Roma, 22 aprile 1993

Il Ministro: SPINI

93A2570

SERVIZIO CONSERVAZIONE DELLA NATURA

ZONAZIONE DEL PARCO NAZIONALE DEL CILENTO E VALLO DI DIANO

(Perimetrazione provvisoria di cui al D.M. 4.12.1992)

QUADRO D'UNIONE

FOGLI 1:100.000

Eboli 198	**Potenza 199**	**Tricarico 200**
Vallo della Lucania 209	**Lauria 210**	**Sant' Arcangelo 211**
	Verbicaro 220	**Castrovillari 221**

TITOLO foglio / NUMERO foglio = FOGLIO I.G.M. SCALA 1:100.000

= Foglio interessato dalla perimetrazione

TAVOLETTE 1:25.000

NO NE IV SO SE | NO NE I SO SE | NO NE III SO SE | NO NE II SO SE = TAVOLETTE I.G.M. SCALA 1:25.000 (Orientamento e Quadrante)

= Tavoletta interessata dalla perimetrazione

LEGENDA CARTOGRAFIA ALLEGATA

= Zona 1

2 = Zona 2

2 - Libreria - S O G L n 103

Eboli
ÈBOLI
Olevano
Battipaglia
Eboli
Agropoli
Istituto geografico militare

Potenza
POTENZA
Istituto geografico militare

Vallo della Lucania
VALLO DELLA
VEWE
Istituto geografico militare

Lauria
LAURÌA
Golfo di Policastro
Istituto geografico militare
1
2
3
4
5
6

ORDINANZA 22 aprile 1993.

Misure di salvaguardia nell'ambito del territorio ricadente nel perimetro provvisorio del Parco nazionale della Maiella.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante l'istituzione del Ministero dell'ambiente e le norme in materia di danno ambientale;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, concernente la legge quadro sulle aree protette;

Visto il proprio decreto del 4 dicembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 22 dicembre 1992, supplemento ordinario n. 133, con il quale è stata definita la perimetrazione provvisoria del Parco nazionale della Maiella, di cui all'art. 34, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Vista la propria ordinanza del 4 dicembre 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 22 dicembre 1992, concernente le misure di salvaguardia del territorio ricadente nel perimetro provvisorio del suddetto parco nazionale e la relativa circolare esplicativa del 5 febbraio 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 dell'8 febbraio 1993;

Considerato che, al fine dell'acquisizione del parere di cui all'art. 34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in data 30 dicembre 1992 sono state inviate alla regione ed agli enti locali interessati, le proposte riguardanti le misure di salvaguardia da adottare per garantire la conservazione dello stato dei luoghi, sino all'approvazione del piano e del regolamento del parco;

Considerato che sono pervenute al Ministero dell'ambiente da parte dei succitati enti, numerose osservazioni e pareri con richieste di un regime di salvaguardia differenziato in dipendenza del diverso valore ambientale del territorio protetto;

Ravvisata la necessità di accogliere nell'immediato le richieste di adozione di misure di salvaguardia differenziate per aree territoriali;

Valutato che, per l'estensione delle aree individuate a parco nazionale e per il cospicuo numero di enti locali coinvolti, l'istruttoria necessaria all'emanazione del decreto recante le misure provvisorie di salvaguardia ai sensi del citato art. 34, comma 3, si presenta particolarmente complessa e necessita di tempi adeguati, anche per consentire puntuali riscontri ed accertamenti;

Considerate la necessità e l'urgenza di garantire che il territorio compreso nel perimetro provvisorio del Parco nazionale della Maiella sia assoggettato ad uno specifico regime di salvaguardia delle risorse naturali presenti, oltre a quello contemplato dall'art. 1 del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431;

Considerato pertanto necessario assicurare l'effettiva conservazione dello stato dei luoghi e delle risorse naturali, posto che, altrimenti, nelle more del completamento della procedura amministrativa prevista dalla legge, l'area resterebbe esposta al pericolo di manomissioni o alterazioni pregiudizievoli ed irreversibili;

Visto l'art. 8 della legge 3 marzo 1987, n. 59;

Visto il parere della consulta tecnica per le aree naturali protette di cui all'art. 3 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Considerata l'opportunità di sottoporre a valutazione del Ministero dell'ambiente gli interventi di rilevante trasformazione del territorio ancorché le relative opere risultino già autorizzate dalle competenti autorità alla data di entrata in vigore della presente ordinanza;

Ordina:

Art. 1.

Zonazione interna

1. L'area del Parco nazionale della Maiella, così come delimitata nel decreto ministeriale del 4 dicembre 1992 di cui alla premessa, è suddivisa, come riportato nella cartografia allegata alla presente ordinanza, nelle seguenti zone:

zona 1, di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico e culturale, con limitato o inesistente grado di antropizzazione;

zona 2, di valore naturalistico, paesaggistico e culturale, con maggior grado di antropizzazione.

Art. 2.

Divieti generali

1. Sono vietate su tutto il territorio del Parco nazionale della Maiella, come delimitato dal decreto ministeriale del 4 dicembre 1992 di cui alla premessa, le seguenti attività:

a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento ed il disturbo delle specie della fauna autoctona, escluse quelle rinselvatichite, allo stato domestico o a questo assimilabile, ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio da parte di istituti pubblici; alle specie ittiche si applica la normativa vigente, salvo quanto disposto alla lettera *c)* dell'art. 3;

b) la raccolta ed il danneggiamento della flora spontanea, ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio da parte di istituti pubblici; sono peraltro consentiti il pascolo e la raccolta di funghi, tartufi ed altri prodotti del bosco, nel rispetto delle vigenti normative e degli usi e delle consuetudini locali;

c) l'introduzione in ambiente naturale di specie, razze e popolazioni estranee alla flora spontanea ed alla fauna autoctona;

d) il prelievo di materiali di rilevante interesse geologico e paleontologico, ad eccezione di quello eseguito, per fini di ricerca e di studio, da istituti pubblici;

e) l'apertura di nuove cave, miniere e di discariche, escluse quelle per i rifiuti solidi urbani;

f) l'introduzione da parte di privati, di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo di distruzione e cattura della fauna, se non autorizzata in base alla normativa vigente;

g) il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo ed appositamente attrezzate;

h) il sorvolo non autorizzato dalle competenti autorità secondo quanto espressamente regolamentato dalle leggi sulla disciplina del volo;

i) il transito di mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio e private, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali;

l) la costruzione nelle zone agricole di qualsiasi tipo di recinzione, ad eccezione di quelle necessarie alla sicurezza degli impianti tecnologici e di quelle accessorie alle attività agro-silvo-pastorali purché realizzate secondo tipologie e materiali tradizionali.

Art. 3.

Divieti in zona 1

1. Nelle aree di zona 1, di cui all'art. 1 della presente ordinanza vigono i seguenti ulteriori divieti:

a) lo svolgimento di attività sportive con veicoli a motore;

b) la circolazione dei natanti a motore lungo le aste fluviali, fatta eccezione per le attività di sorveglianza e di soccorso;

c) la pesca sportiva;

d) la realizzazione di opere che comportino modificazione permanente del regime delle acque;

e) l'apertura di nuove discariche per rifiuti solidi urbani;

f) l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, con esclusione della segnaletica stradale di cui alla normativa vigente e della segnaletica informativa del parco;

g) la realizzazione di opere di mobilità: ferrovie, filovie, impianti a fune, aviosuperfici, nuovi tracciati stradali, ad eccezione di quanto previsto all'art. 5, comma 1, lettera *a)*, e modifiche di tracciati stradali esistenti;

h) la realizzazione di nuovi edifici, ed il cambio di destinazione d'uso per quelli esistenti all'interno delle zone territoriali omogenee «E» di cui al decreto ministeriale del 2 aprile 1968 n. 1444, ad esclusione di:

interventi già autorizzati e regolarmente iniziati alla data di emanazione della presente ordinanza;

interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro conservativo e di risanamento igienico-edilizio, così come definiti alle lettere *a), b), c),* dell'art. 31 della legge n. 457 del 1978;

ampliamenti edilizi, nel rispetto e nei limiti delle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti;

interventi di adeguamento tecnologico e funzionale.

Art. 4.

Regime autorizzativo generale

1. Su tutto il territorio del Parco nazionale della Maiella, così come perimetrato dal decreto ministeriale del 4 dicembre 1992 di cui in premessa, salvo quanto disposto dai precedenti articoli 2 e 3, e dai successivi articoli 5 e 6, sono fatte salve:

le norme che regolano i procedimenti autorizzativi in materia naturalistico-ambientale, nonché le norme di salvaguardia del territorio già previste dalla regione Abruzzo;

le previsioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti e ove esistenti, le norme sulla ricostruzione delle zone terremotate.

2. Sono sottoposti ad autorizzazione del Ministero dell'ambiente:

gli strumenti urbanistici generali non definitavamente approvati alla data di entrata in vigore della presente ordinanza;

le eventuali varianti, totali o parziali, agli strumenti urbanistici generali vigenti non definitivamente approvate alla data di entrata in vigore della presente ordinanza;

i piani attuativi relativi alle zone territoriali omogenee, «C», «D» e «F», di cui al decreto ministeriale del 2 aprile 1968, n. 1444, non definitivamente approvati e quelli per i quali, pur in presenza dell'approvazione definitiva alla data di emanazione della presente ordinanza, non si sia ancora proceduto all'avvio dei lavori per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria o di singoli insediamenti.

3. Le utilizzazioni boschive ricadenti all'interno del perimetro del Parco nazionale della Maiella vengono autorizzate dalle autorità competenti territorialmente secondo le normative regionali vigenti in materia, salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 1, lettera *e)*, e dell'art. 6, comma 1, lettera *e)*.

Art. 5.

Regime autorizzativo in zona 1

1. Salvo quanto disposto dai precedenti articoli 2 e 3, sono sottoposti ad autorizzazione del Ministero dell'ambiente, i seguenti interventi di rilevante trasformazione del territorio:

a) opere di mobilità che non rientrino tra quelle indicate alla lettera *g)* dell'art. 3, in particolare i tracciati stradali di carattere interpoderale; nonché quelle che, alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, siano già state autorizzate da parte delle competenti autorità e per le quali non sia stato dato inizio ai lavori;

b) opere fluviali;

c) opere tecnologiche: elettrodotti con esclusione delle opere necessarie all'elettrificazione rurale, gasdotti con esclusione delle reti di distribuzione, acquedotti con esclusione delle reti di distribuzione, depuratori e ripetitori;

d) opere di trasformazione e bonifica agraria;

e) piani forestali, apertura di nuove piste forestali e tagli di utilizzazione dei boschi trattati a fustaia;

f) realizzazione di bacini idrici e centraline idroelettriche;

g) ogni attività che richieda l'uso di esplosivi;

h) impianti di acquacoltura.

2. Per gli interventi di rilevante trasformazione del territorio, che siano in corso d'opera alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, i soggetti titolari delle opere trasmettono al Ministero dell'ambiente, entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza, secondo quanto disposto dal successivo art. 7, l'elenco delle opere accompagnato da una relazione dettagliata sullo stato dei lavori e contenente l'indicazione del luogo ove sono depositati i relativi progetti esecutivi.

Il Ministero dell'ambiente entro trenta giorni dal ricevimento della predetta documentazione provvede ad indicare, con apposita ordinanza, eventuali prescrizioni tecniche necessarie a garantire la compatibilità delle opere con le finalità della citata legge n. 394/91.

In caso di mancata comunicazione delle informazioni di cui sopra, il Ministero dell'ambiente provvederà a ordinare, in via cautelativa la sospensione dei lavori.

Art. 6.

Regime autorizzativo in zona 2

1. Salvo quanto disposto dal precedente art. 2, sono sottoposti ad autorizzazione del Ministero dell'ambiente, i seguenti nuovi interventi di rilevante trasformazione del territorio, per i quali, alla data di emanazione della presente ordinanza, non sia stato effettuato l'inizio dei lavori:

a) opere di mobilità, e in particolare: tracciati stradali, ferrovie, filovie, impianti a fune, aviosuperfici e modifiche di tracciati esistenti;

b) opere fluviali;

c) opere tecnologiche: elettrodotti con esclusione delle opere necessarie all'elettrificazione rurale, gasdotti con esclusione delle reti di distribuzione, captazioni, adduzioni idriche, derivazioni, acquedotti con esclusione delle reti di distribuzione, depuratori, ripetitori;

d) opere di trasformazione e bonifica agraria;

e) piani forestali e apertura di nuove piste forestali;

f) apertura di discariche, per rifiuti solidi urbani nel rispetto delle normative vigenti;

g) realizzazione di bacini idrici e centraline idroelettriche;

h) impianti per allevamenti intensivi ed impianti di stoccaggio agricolo, così come definiti dalla normativa vigente nazionale e comunitaria.

2. Per gli interventi di rilevante trasformazione del territorio, di cui al comma 1, che siano in corso d'opera alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, i soggetti titolari delle opere trasmettono al Ministero dell'ambiente, entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza, secondo quanto disposto dal successivo art. 7, l'elenco delle opere accompagnato da una relazione dettagliata sullo stato dei lavori e contenente l'indicazione del luogo ove sono depositati i relativi progetti esecutivi.

Il Ministero dell'ambiente entro trenta giorni dal ricevimento della predetta documentazione provvede ad indicare, con apposita ordinanza, eventuali prescrizioni tecniche necessarie a garantire la compatibilità delle opere con le finalità della citata legge n. 394/91.

In caso di mancata comunicazione delle informazioni di cui sopra, il Ministero dell'ambiente provvederà a ordinare, in via cautelativa la sospensione dei lavori.

Art. 7.

Modalità di richiesta delle autorizzazioni

1. Il rilascio delle autorizzazioni da parte del Ministero dell'ambiente, per quanto disposto dai precedenti articoli 4, 5, 6, è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:

gli elaborati tecnici relativi alle istanze prodotte dovranno essere corredati da tutte le autorizzazioni, i nulla osta, i pareri, comprese le eventuali prescrizioni, da parte degli enti istituzionalmente competenti secondo quanto richiesto dalla normativa vigente;

la documentazione dovrà essere trasmessa al Servizio conservazione della natura del Ministero dell'ambiente, via Volturno, 58 - 00185 Roma e, in copia, alla regione Abruzzo;

il parere in merito alle richieste di autorizzazione è formulato entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione richiesta, completa in ogni sua parte; tale termine potrà essere rinviato, per una sola volta, di ulteriori trenta giorni per necessità di istruttoria; decorsi i predetti termini, in assenza di formulazione del parere, l'autorizzazione si intende concessa.

Art. 8.

Norme transitorie e finali

1. È abrogata l'ordinanza ministeriale relativa al Parco nazionale della Maiella del 4 dicembre 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 22 dicembre 1992.

2. La presente ordinanza ha efficacia fino all'adozione del provvedimento con cui, sentite le regioni e gli enti locali interessati, verranno definite le misure di salvaguardia efficaci sino all'adozione del regolamento e del piano previsti dagli articoli 11 e 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e comunque, per un periodo non superiore a sei mesi dalla sua entrata in vigore.

3. La presente ordinanza è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed entra in vigore dalla data di pubblicazione.

Roma, 22 aprile 1993

Il Ministro: SPINI

93A2571

SERVIZIO CONSERVAZIONE DELLA NATURA

ZONAZIONE DEL PARCO NAZIONALE DELLA MAIELLA

(Perimetrazione provvisoria di cui al D.M. 4.12.1992)

QUADRO D'UNIONE

FOGLI 1:100.000

Sulmona 146	Lanciano 147	Vasto 148
Sora 152	Agnone 153	Larino 154
Cassino 160	Isernia 161	Campobasso 162

TITOLO foglio NUMERO foglio	= FOGLIO I.G.M. SCALA 1:100.000
(riquadro)	= Foglio interessato dalla perimetrazione

TAVOLETTE 1:25.000

NO NE / IV / SO SE · NO NE / I / SO SE · NO NE / III / SO SE · NO NE / II / SO SE	= TAVOLETTE I.G.M. SCALA 1:25.000 (Orientamento e Quadrante)
(riquadro tratteggiato)	= Tavoletta interessata dalla perimetrazione

LEGENDA CARTOGRAFIA ALLEGATA

= Zona 1

2 = Zona 2

LANCIANO

ORDINANZA 22 aprile 1993.

Misure di salvaguardia nell'ambito del territorio ricadente nel perimetro provvisorio del Parco nazionale del Vesuvio.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante l'istituzione del Ministero dell'ambiente e le norme in materia di danno ambientale;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, concernente la legge quadro sulle aree protette;

Visto il proprio decreto del 4 dicembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 22 dicembre 1992, supplemento ordinario n. 133, con il quale è stata definita la perimetrazione provvisoria del Parco nazionale del Vesuvio, di cui all'art. 34, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Vista la propria ordinanza del 4 dicembre 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 22 dicembre 1992, concernente le misure di salvaguardia del territorio ricadente nel perimetro provvisorio del suddetto parco nazionale e la relativa circolare esplicativa del 5 febbraio 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 dell'8 febbraio 1993;

Considerato che, al fine dell'acquisizione del parere di cui all'art. 34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in data 30 dicembre 1992 sono state inviate alla regione ed agli enti locali interessati, le proposte riguardanti le misure di salvaguardia da adottare per garantire la conservazione dello stato dei luoghi, sino all'approvazione del piano e del regolamento del parco;

Considerato che sono pervenute al Ministero dell'ambiente da parte dei succitati enti, numerose osservazioni e pareri con richieste di un regime di salvaguardia differenziato in dipendenza del diverso valore ambientale del territorio protetto;

Ravvisata la necessità di accogliere nell'immediato le richieste di adozione di misure di salvaguardia differenziate per aree territoriali;

Valutato che, per l'estensione delle aree individuate a parco nazionale e per il cospicuo numero di enti locali coinvolti, l'istruttoria necessaria all'emanazione del decreto recante le misure provvisorie di salvaguardia ai sensi del citato art. 34, comma 3, si presenta particolarmente complessa e necessita di tempi adeguati, anche per consentire puntuali riscontri ed accertamenti;

Considerate la necessità e l'urgenza di garantire che il territorio compreso nel perimetro provvisorio del Parco nazionale del Vesuvio sia assoggettato ad uno specifico regime di salvaguardia delle risorse naturali presenti, oltre a quello contemplato dall'art. 1 del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431;

Considerato pertanto necessario assicurare l'effettiva conservazione dello stato dei luoghi e delle risorse naturali, posto che, altrimenti, nelle more del completamento della procedura amministrativa prevista dalla legge, l'area resterebbe esposta al pericolo di manomissioni o alterazioni pregiudizievoli ed irreversibili;

Visto l'art. 8 della legge 3 marzo 1987, n. 59;

Visto il parere della consulta tecnica per le aree naturali protette di cui all'art. 3 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Considerata l'opportunità di sottoporre a valutazione del Ministero dell'ambiente gli interventi di rilevante trasformazione del territorio ancorché le relative opere risultino già autorizzate dalle competenti autorità alla data di entrata in vigore della presente ordinanza;

Ordina:

Art. 1.

Zonazione interna

1. L'area del Parco nazionale del Vesuvio, così come delimitata nel decreto ministeriale del 4 dicembre 1992 di cui alla premessa, è suddivisa, come riportato nella cartografia allegata alla presente ordinanza, nelle seguenti zone:

zona 1, di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico e culturale, con limitato o inesistente grado di antropizzazione;

zona 2, di valore naturalistico, paesaggistico e culturale, con maggior grado di antropizzazione.

Art. 2.

Divieti generali

1. Sono vietate su tutto il territorio del Parco nazionale del Vesuvio, come delimitato dal decreto ministeriale del 4 dicembre 1992 di cui alla premessa, le seguenti attività:

a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento ed il disturbo delle specie della fauna autoctona, escluse quelle rinselvatichite, allo stato domestico o a questo assimilabile, ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio da parte di istituti pubblici;

b) la raccolta ed il danneggiamento della flora spontanea, ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio da parte di istituti pubblici; sono peraltro consentiti il pascolo e la raccolta di funghi, tartufi ed altri prodotti del bosco, nel rispetto delle vigenti normative e degli usi e delle consuetudini locali;

c) l'introduzione in ambiente naturale di specie, razze e popolazioni estranee alla flora spontanea ed alla fauna autoctona;

d) il prelievo di materiali di rilevante interesse geologico e paleontologico, ad eccezione di quello eseguito, per fini di ricerca e di studio, da istituti pubblici;

e) l'apertura di nuove cave, miniere e di discariche, escluse quelle per i rifiuti solidi urbani;

f) l'introduzione da parte di privati, di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo di distruzione e cattura della fauna, se non autorizzata in base alla normativa vigente;

g) il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo ed appositamente attrezzate;

h) il sorvolo non autorizzato dalle competenti autorità secondo quanto espressamente regolamentato dalle leggi sulla disciplina del volo;

i) il transito di mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio e private, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali;

l) la costruzione nelle zone agricole di qualsiasi tipo di recinzione, ad eccezione di quelle necessarie alla sicurezza degli impianti tecnologici e di quelle accessorie alle attività agro-silvo-pastorali purché realizzate secondo tipologie e materiali tradizionali.

Art. 3.

Divieti in zona 1

1. Nelle aree di zona 1, di cui all'art. 1 della presente ordinanza vigono i seguenti ulteriori divieti:

a) lo svolgimento di attività sportive con veicoli a motore;

b) la realizzazione di opere che comportino modificazione permanente del regime delle acque;

c) l'apertura di nuove discariche per rifiuti solidi urbani;

d) l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, con esclusione della segnaletica stradale di cui alla normativa vigente e della segnaletica informativa del parco;

e) la realizzazione di opere di mobilità: ferrovie, filovie, impianti a fune, aviosuperfici, nuovi tracciati stradali, ad eccezione di quanto previsto all'art. 5, comma 1, lettera *a)*, e modifiche di tracciati stradali esistenti;

f) la realizzazione di nuovi edifici, ed il cambio di destinazione d'uso per quelli esistenti all'interno delle zone territoriali omogenee «E» di cui al decreto ministeriale del 2 aprile 1968 n. 1444, ad esclusione di:

interventi già autorizzati e regolarmente iniziati alla data di emanazione della presente ordinanza;

interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro conservativo e di risanamento igienico-edilizio, così come definiti alle lettere *a), b), c),* dell'art. 31 della legge n. 457 del 1978;

ampliamenti edilizi, nel rispetto e nei limiti delle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti;

interventi di adeguamento tecnologico e funzionale.

Art. 4.

Regime autorizzativo generale

1. Su tutto il territorio del Parco nazionale del Vesuvio, così come perimetrato dal decreto ministeriale del 4 dicembre 1992 di cui in premessa, salvo quanto disposto dai precedenti articoli 2 e 3, e dai successivi articoli 5 e 6, sono fatte salve:

le norme che regolano i procedimenti autorizzativi in materia naturalistico-ambientale, nonché le norme di salvaguardia del territorio già previste dalla regione Campania;

le previsioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti e, ove esistenti, le norme sulla ricostruzione delle zone terremotate.

2. Sono sottoposti ad autorizzazione del Ministero dell'ambiente:

gli strumenti urbanistici generali non definitavamente approvati alla data di entrata in vigore della presente ordinanza;

le eventuali varianti, totali o parziali, agli strumenti urbanistici generali vigenti non definitivamente approvate alla data di entrata in vigore della presente ordinanza;

i piani attuativi relativi alle zone territoriali omogenee, «C», «D» e «F», di cui al decreto ministeriale del 2 aprile 1968, n. 1444, non definitivamente approvati e quelli per i quali, pur in presenza dell'approvazione definitiva alla data di emanazione della presente ordinanza, non si sia ancora proceduto all'avvio dei lavori per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria o di singoli insediamenti.

3. Le utilizzazioni boschive ricadenti all'interno del perimetro del Parco nazionale del Vesuvio vengono autorizzate dalle autorità competenti territorialmente, secondo le normative regionali vigenti in materia, salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 1, lettera *d)* e dell'art. 6, comma 1, lettera *d)*.

Art. 5.

Regime autorizzativo in zona 1

1. Salvo quanto disposto dai precedenti articoli 2 e 3, sono sottoposti ad autorizzazione del Ministero dell'ambiente, i seguenti interventi di rilevante trasformazione del territorio:

a) opere di mobilità che non rientrino tra quelle indicate alla lettera *e)* dell'art. 3, in particolare i tracciati stradali di carattere interpoderale; nonché quelle che, alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, siano già state autorizzate da parte delle competenti autorità e per le quali non sia stato dato inizio ai lavori;

b) opere tecnologiche: elettrodotti con esclusione delle opere necessarie all'elettrificazione rurale, gasdotti con esclusione delle reti di distribuzione, acquedotti con esclusione delle reti di distribuzione, depuratori e ripetitori;

c) opere di trasformazione e bonifica agraria;

d) piani forestali, apertura di nuove piste forestali e tagli di utilizzazione dei boschi trattati a fustaia;

e) ogni attività che richieda l'uso di esplosivi.

2. Per gli interventi di rilevante trasformazione del territorio, che siano in corso d'opera alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, i soggetti titolari delle opere trasmettono al Ministero dell'ambiente, entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza, secondo quanto disposto dal successivo art. 7, l'elenco delle opere accompagnato da una relazione dettagliata sullo stato dei lavori e contenente l'indicazione del luogo ove sono depositati i relativi progetti esecutivi.

Il Ministero dell'ambiente entro trenta giorni dal ricevimento della predetta documentazione provvede ad indicare, con apposita ordinanza, eventuali prescrizioni tecniche necessarie a garantire la compatibilità delle opere con le finalità della citata legge n. 394/91.

In caso di mancata comunicazione delle informazioni di cui sopra, il Ministero dell'ambiente provvederà a ordinare, in via cautelativa la sospensione dei lavori.

Art. 6.

Regime autorizzativo in zona 2

1. Salvo quanto disposto dal precedente art. 2, sono sottoposti ad autorizzazione del Ministero dell'ambiente, i seguenti nuovi interventi di rilevante trasformazione del territorio per i quali, alla data di emanazione della presente ordinanza, non sia stato effettuato l'inizio dei lavori:

a) opere di mobilità, e in particolare: tracciati stradali, ferrovie, filovie, impianti a fune, aviosuperfici e modifiche di tracciati esistenti;

b) opere tecnologiche: elettrodotti con esclusione delle opere necessarie all'elettrificazione rurale, gasdotti con esclusione delle reti di distribuzione, captazioni, adduzioni idriche, derivazioni, acquedotti con esclusione delle reti di distribuzione, depuratori, ripetitori;

c) opere di trasformazione e bonifica agraria;

d) piani forestali e l'apertura di nuove piste forestali;

e) apertura di discariche, per rifiuti solidi urbani nel rispetto delle normative vigenti;

h) impianti per allevamenti intensivi ed impianti di stoccaggio agricolo, così come definiti dalla normativa vigente nazionale e comunitaria.

2. Per gli interventi di rilevante trasformazione del territorio, di cui al comma 1, che siano in corso d'opera alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, i soggetti titolari delle opere trasmettono al Ministero dell'ambiente, entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza, secondo quanto disposto dal successivo art. 7, l'elenco delle opere accompagnato da una relazione dettagliata sullo stato dei lavori e contenente l'indicazione del luogo ove sono depositati i relativi progetti esecutivi.

Il Ministero dell'ambiente entro trenta giorni dal ricevimento della predetta documentazione provvede ad indicare, con apposita ordinanza, eventuali prescrizioni tecniche necessarie a garantire la compatibilità delle opere con le finalità della citata legge n. 394/91.

In caso di mancata comunicazione delle informazioni di cui sopra, il Ministero dell'ambiente provvederà a ordinare, in via cautelativa la sospensione dei lavori.

Art. 7.

Modalità di richiesta delle autorizzazioni

1. Il rilascio delle autorizzazioni da parte del Ministero dell'ambiente, per quanto disposto dai precedenti articoli 4, 5, 6, è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:

gli elaborati tecnici relativi alle istanze prodotte dovranno essere corredati da tutte le autorizzazioni, i nulla osta, i pareri, comprese le eventuali prescrizioni, da parte degli Enti istituzionalmente competenti secondo quanto richiesto dalla normativa vigente;

la documentazione dovrà essere trasmessa al Servizio conservazione della natura del Ministero dell'ambiente, via Volturno, 58 - 00185 Roma e, in copia, alla regione Campania;

il parere in merito alle richieste di autorizzazione è formulato entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione richiesta, completa in ogni sua parte; tale termine potrà essere rinviato, per una sola volta, di ulteriori trenta giorni per necessità di istruttoria; decorsi i predetti termini, in assenza di formulazione del parere, l'autorizzazione si intende concessa.

Art. 8.

Norme transitorie e finali

1. È abrogata l'ordinanza ministeriale relativa al Parco nazionale del Vesuvio del 4 dicembre 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 22 dicembre 1992.

2. La presente ordinanza ha efficacia fino all'adozione del provvedimento con cui, sentite le regioni e gli enti locali interessati, verranno definite le misure di salvaguardia efficaci sino all'adozione del regolamento e del piano previsti dagli articoli 11 e 12 della legge 6 dicembre 1991 n. 394, e comunque per un periodo non superiore a sei mesi dalla sua entrata in vigore.

3. La presente ordinanza è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed entra in vigore dalla data di pubblicazione.

Roma, 22 aprile 1993

Il Ministro: SPINI

93A2572

SERVIZIO CONSERVAZIONE DELLA NATURA

ZONAZIONE DEL PARCO
PARCO NAZIONALE DEL VESUVIO

(Perimetrazione provvisoria di cui al D.M. 4.12.1992)

QUADRO D'UNIONE

FOGLI 1:100.000

Gaeta 171	Caserta 172	Benevento 173
I.d'Ischia 183	– Napoli 184	Salerno 185
	Sorrento 196	Amalfi 197

TITOLO foglio / NUMERO foglio = FOGLIO I.G.M. SCALA 1:100.000

= Foglio interessato dalla perimetrazione

TAVOLETTE 1:25.000

171 (IV, I, III, II)	172 (IV, I, III, II)	173 (IV, I, III, II)
183 (II)	184 (IV, I, III, II)	185 (IV, I, III, II)
	196 (IV, I, III, II)	197 (IV, I, III, II)

NO NE / IV / SO SE — NO NE / I / SO SE — NO NE / III / SO SE — NO NE / II / SO SE = TAVOLETTE I.G.M. SCALA 1:25.000 (Orientamento e Quadrante)

= Tavoletta interessata dalla perimetrazione

LEGENDA CARTOGRAFIA ALLEGATA

= Zona 1

2 = Zona 2

ORDINANZA 22 aprile 1993.

Misure di salvaguardia nell'ambito del territorio ricadente nel perimetro provvisorio del Parco nazionale del Gargano.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349 recante l'istituzione del Ministero dell'ambiente e le norme in materia di danno ambientale;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394 concernente la legge quadro sulle aree protette;

Visto il proprio decreto del 4 dicembre 1992 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 22 dicembre 1992, supplemento ordinario n. 133, con il quale è stata definita la perimetrazione provvisoria del Parco nazionale del Gargano, di cui all'art. 34, comma 1, legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Vista la propria ordinanza del 4 dicembre 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 22 dicembre 1992, concernente le misure di salvaguardia del territorio ricadente nel perimetro provvisorio del suddetto parco nazionale e la relativa circolare esplicativa del 5 febbraio 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 dell'8 febbraio 1993;

Considerato che, al fine dell'acquisizione del parere di cui all'art. 34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in data 30 dicembre 1992 sono state inviate alla regione ed agli enti locali interessati, le proposte riguardanti le misure di salvaguardia da adottare per garantire la conservazione dello stato dei luoghi, sino all'approvazione del piano e del regolamento del parco;

Considerato che sono pervenute al Ministero dell'ambiente da parte dei succitati enti, numerose osservazioni e pareri con richieste di un regime di salvaguardia differenziato in dipendenza del diverso valore ambientale del territorio protetto;

Ravvisata la necessità di accogliere nell'immediato le richieste di adozione di misure di salvaguardia differenziate per aree territoriali;

Valutato che, per l'estensione delle aree individuate a parco nazionale e per il cospicuo numero di enti locali coinvolti, l'istruttoria necessaria all'emanazione del decreto recante le misure provvisorie di salvaguardia ai sensi del citato art. 34, comma 3 si presenta particolarmente complessa e necessita di tempi adeguati, anche per consentire puntuali riscontri ed accertamenti;

Considerate la necessità e l'urgenza di garantire che il territorio compreso nel perimetro provvisorio del Parco nazionale del Gargano sia assoggettato ad uno specifico regime di salvaguardia delle risorse naturali presenti, oltre a quello contemplato dall'art. 1 del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431;

Considerato pertanto necessario assicurare l'effettiva conservazione dello stato dei luoghi e delle risorse naturali, posto che, altrimenti, nelle more del completamento della procedura amministrativa prevista dalla legge, l'area resterebbe esposta al pericolo di manomissioni o alterazioni pregiudizievoli ed irreversibili;

Visto l'art. 8 della legge 3 marzo 1987, n. 59;

Visto il parere della consulta tecnica per le aree naturali protette di cui all'art. 3 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Considerata l'opportunità di sottoporre a valutazione del Ministero dell'ambiente gli interventi di rilevante trasformazione del territorio ancorché le relative opere risultino già autorizzate dalle competenti autorità alla data di entrata in vigore della presente ordinanza;

Ordina:

Art. 1.

Zonazione interna

1. L'area del Parco nazionale del Gargano, così come delimitata nel decreto ministeriale del 4 dicembre 1992 di cui alla premessa, è suddivisa, come riportato nella cartografia allegata alla presente ordinanza, nelle seguenti zone:

zona 1, di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico e culturale, con limitato o inesistente grado di antropizzazione;

zona 2, di valore naturalistico, paesaggistico e culturale, con maggior grado di antropizzazione.

Art. 2.

Divieti generali

1. Sono vietate su tutto il territorio del Parco nazionale del Gargano, come delimitato dal decreto ministeriale del 4 dicembre 1992 di cui alla premessa, le seguenti attività:

a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento ed il disturbo delle specie della fauna autoctona, escluse quelle rinselvatichite, allo stato domestico o a questo assimilabile, ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio da parte di istituti pubblici; alle specie ittiche si applica la normativa vigente, salvo quanto disposto alle lettere *b)* e *c)* dell'art. 3;

b) la raccolta ed il danneggiamento della flora spontanea, ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio da parte di istituti pubblici; sono peraltro consentiti il pascolo e la raccolta di funghi, tartufi ed altri prodotti del bosco, nel rispetto delle vigenti normative e degli usi e delle consuetudini locali;

c) l'introduzione in ambiente naturale di specie, razze e popolazioni estranee alla flora spontanea ed alla fauna autoctona;

d) il prelievo di materiali di rilevante interesse geologico e paleontologico, ad eccezione di quello eseguito, per fini di ricerca e di studio, da istituti pubblici;

e) l'apertura di nuove cave, miniere e di discariche, escluse quelle per i rifiuti solidi urbani;

f) l'introduzione da parte di privati, di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo di distruzione e cattura della fauna, se non autorizzata in base alla normativa vigente;

g) il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo ed appositamente attrezzate;

h) il sorvolo non autorizzato dalle competenti autorità secondo quanto espressamente regolamentato dalle leggi sulla disciplina del volo;

i) il transito di mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio e private, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali;

l) la costruzione nelle zone agricole di qualsiasi tipo di recinzione, ad eccezione di quelle necessarie alla sicurezza degli impianti tecnologici e di quelle accessorie alle attività agro-silvo-pastorali purché realizzate secondo tipologie e materiali tradizionali.

Art. 3.

Divieti in zona 1

1. Nelle aree di zona 1, di cui all'art. 1 della presente ordinanza vigono i seguenti ulteriori divieti:

a) lo svolgimento di attività sportive con veicoli a motore;

b) la circolazione dei natanti a motore lungo le aste fluviali ed i bacini lacustri, fatta eccezione per le attività di sorveglianza, di soccorso e di esercizio della pesca professionale autorizzata;

c) la pesca sportiva;

d) la realizzazione di opere che comportino modificazione permanente del regime delle acque;

e) l'apertura di nuove discariche per rifiuti solidi urbani;

f) l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, con esclusione della segnaletica stradale di cui alla normativa vigente e della segnaletica informativa del parco;

g) la realizzazione di opere di mobilità: ferrovie, filovie, impianti a fune, aviosuperfici, nuovi tracciati stradali, ad eccezione di quanto previsto all'art. 5, comma 1, lettera *a)*, e modifiche di tracciati stradali esistenti;

h) la realizzazione di nuovi edifici, ed il cambio di destinazione d'uso per quelli esistenti all'interno delle zone territoriali omogenee «E» di cui al decreto ministeriale del 2 aprile 1968 n. 1444, ad esclusione di:

interventi già autorizzati e regolarmente iniziati alla data di emanazione della presente ordinanza;

interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro conservativo e di risanamento igienico-edilizio, così come definiti alle lettere *a), b), c),* dell'art. 31 della legge n. 457 del 1978;

ampliamenti edilizi, nel rispetto e nei limiti delle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti;

interventi di adeguamento tecnologico e funzionale.

Art. 4.

Regime autorizzativo generale

1. Su tutto il territorio del Parco nazionale del Gargano, così come perimetrato dal decreto ministeriale del 4 dicembre 1992 di cui in premessa, salvo quanto disposto dai precedenti articoli 2 e 3, e dai successivi articoli 5 e 6, sono fatte salve.

le norme che regolano i procedimenti autorizzativi in materia naturalistico-ambientale, nonché le norme di salvaguardia del territorio già previste dalla regione Puglia;

le previsioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti.

2. Sono sottoposti ad autorizzazione del Ministero dell'ambiente:

gli strumenti urbanistici generali non definitavamente approvati alla data di entrata in vigore della presente ordinanza;

le eventuali varianti, totali o parziali, agli strumenti urbanistici generali vigenti non definitivamente approvate alla data di entrata in vigore della presente ordinanza;

i piani attuativi relativi alle zone territoriali omogenee, «C», «D» e «F», di cui al decreto ministeriale del 2 aprile 1968, n. 1444, non definitivamente approvati e quelli per i quali, pur in presenza dell'approvazione definitiva alla data di emanazione della presente ordinanza, non si sia ancora proceduto all'avvio dei lavori per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria o di singoli insédiamenti.

3. Le utilizzazioni boschive ricadenti all'interno del perimetro del Parco nazionale del Gargano vengono autorizzate dalle autorità competenti territorialmente, secondo le normative regionali vigenti in materia, salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 1, lettera *e)*, e dell'art. 6, comma 1, lettera *e)*.

Art. 5.
Regime autorizzativo in zona 1

1. Salvo quanto disposto dai precedenti articoli 2 e 3, sono sottoposti ad autorizzazione del Ministero dell'ambiente, i seguenti interventi di rilevante trasformazione del territorio:

a) opere di mobilità che non rientrino tra quelli indicati alla lettera *g)* dell'art. 3 e in particolare i tracciati stradali di carattere interpoderale; nonché quelle che, alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, siano già state autorizzate da parte delle competenti autorità e per le quali non sia stato dato inizio ai lavori;

b) opere fluviali;

c) opere tecnologiche: elettrodotti con esclusione delle opere necessarie all'elettrificazione rurale, gasdotti con esclusione delle reti di distribuzione, acquedotti con esclusione delle reti di distribuzione, depuratori e ripetitori;

d) opere di trasformazione e bonifica agraria;

e) piani forestali, apertura di nuove piste forestali e tagli di utilizzazione dei boschi trattati a fustaia;

f) realizzazione di bacini idrici e centraline idroelettriche;

g) ogni attività che richieda l'uso di esplosivi;

h) impianti di acquacoltura e di mitilicoltura.

2. Per gli interventi di rilevante trasformazione del territorio, che siano in corso d'opera alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, i soggetti titolari delle opere trasmettono al Ministero dell'ambiente, entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza, secondo quanto disposto dal successivo art. 7, l'elenco delle opere accompagnato da una relazione dettagliata sullo stato dei lavori e contenente l'indicazione del luogo ove sono depositati i relativi progetti esecutivi.

Il Ministero dell'ambiente entro trenta giorni dal ricevimento della predetta documentazione provvede ad indicare, con apposita ordinanza, eventuali prescrizioni tecniche necessarie a garantire la compatibilità delle opere con le finalità della citata legge n. 394/91.

In caso di mancata comunicazione delle informazioni di cui sopra, il Ministero dell'ambiente provvederà a ordinare, in via cautelativa la sospensione dei lavori.

Art. 6.
Regime autorizzativo in zona 2

1. Salvo quanto disposto dal precedente art. 2, sono sottoposti ad autorizzazione del Ministero dell'ambiente, i seguenti nuovi interventi di rilevante trasformazione del territorio per i quali, alla data di emanazione della presente ordinanza, non sia stato effettuato l'inizio dei lavori:

a) opere di mobilità, e in particolare: tracciati stradali, ferrovie, filovie, impianti a fune, aviosuperfici e modifiche di tracciati esistenti;

b) opere fluviali;

c) opere tecnologiche: elettrodotti con esclusione delle opere necessarie all'elettrificazione rurale, gasdotti con esclusione delle reti di distribuzione, captazioni, adduzioni idriche, derivazioni, acquedotti con esclusione delle reti di distribuzione, depuratori, ripetitori;

d) opere di trasformazione e bonifica agraria;

e) piani forestali e l'apertura di nuove piste forestali;

f) apertura di discariche, per rifiuti solidi urbani nel rispetto delle normative vigenti;

g) realizzazione di bacini idrici e centraline idroelettriche;

h) impianti per allevamenti intensivi ed impianti di stoccaggio agricolo, così come definiti dalla normativa vigente nazionale e comunitaria.

2. Per gli interventi di rilevante trasformazione del territorio, di cui al comma 1, che siano in corso d'opera alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, i soggetti titolari delle opere trasmettono al Ministero dell'ambiente, entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza, secondo quanto disposto dal successivo art. 7, l'elenco delle opere accompagnato da una relazione dettagliata sullo stato dei lavori e contenente l'indicazione del luogo ove sono depositati i relativi progetti esecutivi.

Il Ministero dell'ambiente entro trenta giorni dal ricevimento della predetta documentazione provvede ad indicare, con apposita ordinanza, eventuali prescrizioni tecniche necessarie a garantire la compatibilità delle opere con le finalità della citata legge n. 394/91.

In caso di mancata comunicazione delle informazioni di cui sopra, il Ministero dell'ambiente provvederà a ordinare, in via cautelativa la sospensione dei lavori.

Art. 7.

Modalità di richiesta delle autorizzazioni

1. Il rilascio delle autorizzazioni da parte del Ministero dell'ambiente, per quanto disposto dai precedenti articoli 4, 5, 6, è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:

gli elaborati tecnici relativi alle istanze prodotte dovranno essere corredati da tutte le autorizzazioni, i nulla osta, i pareri, comprese le eventuali prescrizioni, da parte degli Enti istituzionalmente competenti secondo quanto richiesto dalla normativa vigente;

la documentazione dovrà essere trasmessa al Servizio conservazione della natura del Ministero dell'ambiente, via Volturno, 58 - 00185 Roma e, in copia, alla regione Puglia;

il parere in merito alle richieste di autorizzazione è formulato entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione richiesta, completa in ogni sua parte; tale termine potrà essere rinviato, per una sola volta, di ulteriori trenta giorni per necessità di istruttoria; decorsi i predetti termini, in assenza di formulazione del parere, l'autorizzazione si intende concessa.

Art. 8.

Norme transitorie e finali

1. È abrogata l'ordinanza ministeriale relativa al Parco nazionale del Gargano del 4 dicembre 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 22 dicembre 1992.

2. La presente ordinanza ha efficacia fino all'adozione del provvedimento con cui, sentite le regioni e gli enti locali interessati, verranno definite le misure di salvaguardia efficaci sino all'adozione del regolamento e del piano previsti dagli articoli 11 e 12 della legge 6 dicembre 1991 n. 394, e comunque per un periodo non superiore a sei mesi dalla sua entrata in vigore.

3. La presente ordinanza è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed entra in vigore dalla data di pubblicazione.

Roma, 22 aprile 1993

Il Ministro: Spini

93A2573

SERVIZIO CONSERVAZIONE DELLA NATURA

ZONAZIONE DEL PARCO NAZIONALE DEL GARGANO

(Perimetrazione provvisoria di cui al D.M. 4.12.1992)

QUADRO D'UNIONE

FOGLI 1:100.000

S.Severo 155	S.Marco in Lamis 156	M.S.Angelo 157
Lucera 163	Foggia 164	Trinitapoli 165
Ariano Irpino 174	Cerignola 175	Barletta 176

TITOLO foglio / NUMERO foglio = FOGLIO I.G.M. SCALA 1:100.000

= Foglio interessato dalla perimetrazione

TAVOLETTE 1:25.000

IV I 155 III II	IV I 156 III II	IV I 157 III II
IV I 163 III II	IV I 164 III II	IV I 165 III II
IV I 174 III II	IV I 175 III II	IV I 176 III II

NO NE IV SO SE / NO NE I SO SE / NO NE III SO SE / NO NE II SO SE = TAVOLETTE I.G.M. SCALA 1:25.000 (Orientamento e Quadrante)

= Tavoletta interessata dalla perimetrazione

LEGENDA CARTOGRAFIA ALLLEGATA

= Zona 1

2 = Zona 2

S Severo
S. SEVERO
Termoli
Campomarino
Portocannone
Ururi
Rotello
Montelongo
S. Croce di Magliano
Serracapriola
Istituto geografico militare

S. MARCO IN LÀMIS
Isole Trèmiti
Lago di Lèsina
Lago di Varano
San Giovanni Rotondo
Istituto geografico militare

Monte S. Angelo
MONTE S.ANGELO
Peschici
Vieste
WCXG
Testa del Gargano
Monte S.Angelo
2
Istituto geografico militare

AUTOSTRADE E STRADE STATALI	
SIGLA	DENOMINAZIONE
16	S S N° 16 "Adriatica"
17	S S N° 17 "dell Appennino Abruzzese ed Appulo Sannitica"
89	S S N° 89 "Garganica"
90	S S N° 90 "delle Puglie"
159	S S N° 159 "delle Saline"
273	S S N° 273 Candelarese"

SERIE M 691
FOGLIO FOGGIA 164
EDIZIONE 5 I G M I

SERIES M 691
SHEET FOGGIA 164
EDITION 5 I G M I

Trinitapoli
TRINITÀPOLI
WG
XG
WF
XF
Margherita
Trinitapoli
Istituto geografico militare

ORDINANZA 22 aprile 1993.

Misure di salvaguardia nell'ambito del territorio ricadente nel perimetro provvisorio del Parco nazionale del Gran Sasso - Monti della Laga.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante l'istituzione del Ministero dell'ambiente e le norme in materia di danno ambientale;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, concernente la legge quadro sulle aree protette;

Visto il proprio decreto del 4 dicembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 22 dicembre 1992, supplemento ordinario n. 133, con il quale è stata definita la perimetrazione provvisoria del Parco nazionale del Gran Sasso - Monti della Laga, di cui all'art. 34, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Vista la propria ordinanza del 4 dicembre 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 22 dicembre 1992, concernente le misure di salvaguardia del territorio ricadente nel perimetro provvisorio del suddetto parco nazionale e la relativa circolare esplicativa del 5 febbraio 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 dell'8 febbraio 1993;

Considerato che, al fine dell'acquisizione del parere di cui all'art. 34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in data 30 dicembre 1992 sono state inviate alla regione ed agli enti locali interessati, le proposte riguardanti le misure di salvaguardia da adottare per garantire la conservazione dello stato dei luoghi, sino all'approvazione del piano e del regolamento del parco;

Considerato che sono pervenute al Ministero dell'ambiente da parte dei succitati enti, numerose osservazioni e pareri con richieste di un regime di salvaguardia differenziato in dipendenza del diverso valore ambientale del territorio protetto;

Ravvisata la necessità di accogliere nell'immediato le richieste di adozione di misure di salvaguardia differenziate per aree territoriali;

Valutato che, per l'estensione delle aree individuate a parco nazionale e per il cospicuo numero di enti locali coinvolti, l'istruttoria necessaria all'emanazione del decreto recante le misure provvisorie di salvaguardia ai sensi del citato art. 34, comma 3, si presenta particolarmente complessa e necessita di tempi adeguati, anche per consentire puntuali riscontri ed accertamenti;

Considerate la necessità e l'urgenza di garantire che il territorio compreso nel perimetro provvisorio del Parco nazionale del Gran Sasso - Monti della Laga sia assoggettato ad uno specifico regime di salvaguardia delle risorse naturali presenti, oltre a quello contemplato dall'art. 1 del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431;

Considerato pertanto necessario assicurare l'effettiva conservazione dello stato dei luoghi e delle risorse naturali, posto che, altrimenti, nelle more del completamento della procedura amministrativa prevista dalla legge, l'area resterebbe esposta al pericolo di manomissioni o alterazioni pregiudizievoli ed irreversibili;

Visto l'art. 8 della legge 3 marzo 1987, n. 59;

Visto il parere della consulta tecnica per le aree naturali protette di cui all'art. 3 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Considerata l'opportunità di sottoporre a valutazione del Ministero dell'ambiente gli interventi di rilevante trasformazione del territorio ancorché le relative opere risultino già autorizzate dalle competenti autorità alla data di entrata in vigore della presente ordinanza;

Ordina:

Art. 1.

Zonazione interna

1. L'area del Parco nazionale del Gran Sasso - Monti della Laga, così come delimitata nel decreto ministeriale del 4 dicembre 1992 di cui alla premessa, è suddivisa, come riportato nella cartografia allegata alla presente ordinanza, nelle seguenti zone:

zona 1, di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico e culturale, con limitato o inesistente grado di antropizzazione;

zona 2, di valore naturalistico, paesaggistico e culturale, con maggior grado di antropizzazione.

Art. 2.

Divieti generali

1. Sono vietate su tutto il territorio del Parco nazionale del Gran Sasso - Monti della Laga, come delimitato dal decreto ministeriale del 4 dicembre 1992 di cui alla premessa, le seguenti attività:

a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento ed il disturbo delle specie della fauna autoctona, escluse quelle rinselvatichite,allo stato domestico o a questo assimilabile, ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio da parte di istituti pubblici; alle specie ittiche si applica la normativa vigente, salvo quanto disposto alle lettere *b)* e *c)* dell'art. 3;

b) la raccolta ed il danneggiamento della flora spontanea, ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio da parte di istituti pubblici; sono peraltro consentiti il pascolo e la raccolta di funghi, tartufi ed altri prodotti del bosco, nel rispetto delle vigenti normative e degli usi e delle consuetudini locali;

c) l'introduzione in ambiente naturale di specie, razze e popolazioni estranee alla flora spontanea ed alla fauna autoctona;

d) il prelievo di materiali di rilevante interesse geologico e paleontologico, ad eccezione di quello eseguito, per fini di ricerca e di studio, da istituti pubblici;

e) l'apertura di nuove cave, miniere e di discariche, escluse quelle per i rifiuti solidi urbani;

f) l'introduzione da parte di privati, di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo di distruzione e cattura della fauna, se non autorizzata in base alla normativa vigente;

g) il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo ed appositamente attrezzate;

h) il sorvolo non autorizzato dalle competenti autorità secondo quanto espressamente regolamentato dalle leggi sulla disciplina del volo;

i) il transito di mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio e private, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali;

l) la costruzione nelle zone agricole di qualsiasi tipo di recinzione, ad eccezione di quelle necessarie alla sicurezza degli impianti tecnologici e di quelle accessorie alle attività agro-silvo-pastorali purché realizzate secondo tipologie e materiali tradizionali.

Art. 3.

Divieti in zona 1

1. Nelle aree di zona 1, di cui all'art. 1 della presente ordinanza vigono i seguenti ulteriori divieti:

a) lo svolgimento di attività sportive con veicoli a motore;

b) la circolazione dei natanti a motore lungo le aste fluviali ed i bacini lacustri, fatta eccezione per le attività di sorveglianza, di soccorso e di esercizio della pesca professionale autorizzata;

c) la pesca sportiva;

d) la realizzazione di opere che comportino modificazione permanente del regime delle acque;

e) l'apertura di nuove discariche per rifiuti solidi urbani;

f) l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, con esclusione della segnaletica stradale di cui alla normativa vigente e della segnaletica informativa del parco;

g) la realizzazione di opere di mobilità: ferrovie, filovie, impianti a fune, aviosuperfici, nuovi tracciati stradali, ad eccezione di quanto previsto all'art. 5, comma 1, lettera *a)*, e modifiche di tracciati stradali esistenti;

h) la realizzazione di nuovi edifici, ed il cambio di destinazione d'uso per quelli esistenti all'interno delle zone territoriali omogenee «E» di cui al decreto ministeriale del 2 aprile 1968 n. 1444, ad esclusione di:

interventi già autorizzati e regolarmente iniziati alla data di emanazione della presente ordinanza;

interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro conservativo e di risanamento igienico-edilizio, così come definiti alle lettere *a), b), c),* dell'art. 31 della legge n. 457 del 1978;

ampliamenti edilizi, nel rispetto e nei limiti delle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti;

interventi di adeguamento tecnologico e funzionale.

Art. 4.

Regime autorizzativo generale

1. Su tutto il territorio del Parco nazionale del Gran Sasso - Monti della Laga, così come perimetrato dal decreto ministeriale del 4 dicembre 1992 di cui in premessa, salvo quanto disposto dai precedenti articoli 2 e 3, e dai successivi articoli 5 e 6, sono fatte salve:

le norme che regolano i procedimenti autorizzativi in materia naturalistico-ambientale, nonché le norme di salvaguardia del territorio già previste dalle regioni Abruzzo, Lazio e Marche;

le previsioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti e, ove esistenti, le norme sulla ricostruzione delle zone terremotate.

2. Sono sottoposti ad autorizzazione del Ministero dell'ambiente:

gli strumenti urbanistici generali non definitavamente approvati alla data di entrata in vigore della presente ordinanza;

le eventuali varianti, totali o parziali, agli strumenti urbanistici generali vigenti non definitivamente approvate alla data di entrata in vigore della presente ordinanza;

i piani attuativi relativi alle zone territoriali omogenee, «C», «D» e «F», di cui al decreto ministeriale del 2 aprile 1968, n. 1444, non definitivamente approvati e quelli per i quali, pur in presenza dell'approvazione definitiva alla data di emanazione della presente ordinanza, non si sia ancora proceduto all'avvio dei lavori per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria o di singoli insediamenti.

3. Le utilizzazioni boschive ricadenti all'interno del perimetro del Parco nazionale del Gran Sasso - Monti della Laga vengono autorizzate dalle autorità competenti territorialmente secondo le normative regionali vigenti in materia, salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 1, lettera *e)*, e dell'art. 6, comma 1, lettera *e)*.

Art. 5.
Regime autorizzativo in zona 1

1. Salvo quanto disposto dai precedenti articoli 2 e 3, sono sottoposti ad autorizzazione del Ministero dell'ambiente, i seguenti interventi di rilevante trasformazione del territorio:

a) opere di mobilità che non rientrino tra quelle indicate alla lettera *g)* dell'art. 3, in particolare i tracciati stradali di carattere interpoderale; nonché quelle che, alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, siano già state autorizzate da parte delle competenti autorità e per le quali non sia stato dato inizio ai lavori;

b) opere fluviali;

c) opere tecnologiche: elettrodotti con esclusione delle opere necessarie dell'elettrificazione rurale, gasdotti con esclusione delle reti di distribuzione, acquedotti con esclusione delle reti di distribuzione, depuratori e ripetitori;

d) opere di trasformazione e bonifica agraria;

e) piani forestali, apertura di nuove piste forestali e tagli di utilizzazione dei boschi trattati a fustaia;

f) realizzazione di bacini idrici e centraline idroelettriche;

g) ogni attività che richieda l'uso di esplosivi;

h) impianti di acquacoltura.

2. Per gli interventi di rilevante trasformazione del territorio di cui al comma 1, che siano in corso d'opera alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, i soggetti titolari delle opere trasmettono al Ministero dell'ambiente, entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza, secondo quanto disposto dal successivo art. 7, l'elenco delle opere accompagnato da una relazione dettagliata sullo stato dei lavori e contenente l'indicazione del luogo ove sono depositati i relativi progetti esecutivi.

Il Ministero dell'ambiente entro trenta giorni dal ricevimento della predetta documentazione provvede ad indicare, con apposita ordinanza, eventuali prescrizioni tecniche necessarie a garantire la compatibilità delle opere con le finalità della citata legge n. 394/91.

In caso di mancata comunicazione delle informazioni di cui sopra, il Ministero dell'ambiente provvederà a ordinare, in via cautelativa la sospensione dei lavori.

Art. 6.
Regime autorizzativo in zona 2

1. Salvo quanto disposto dal precedente art. 2, sono sottoposti ad autorizzazione del Ministero dell'ambiente, i seguenti nuovi interventi di rilevante trasformazione del territorio, per i quali, alla data di emanazione della presente ordinanza, non sia stato effettuato l'inizio dei lavori:

a) opere di mobilità, e in particolare: tracciati stradali, ferrovie, filovie, impianti a fune, aviosuperfici e modifiche di tracciati esistenti;

b) opere fluviali;

c) opere tecnologiche: elettrodotti con esclusione delle opere necessarie dell'elettrificazione rurale, gasdotti con esclusione delle reti di distribuzione, captazioni, adduzioni idriche, derivazioni, acquedotti con esclusione delle reti di distribuzione, depuratori, ripetitori;

d) opere di trasformazione e bonifica agraria;

e) piani forestali e apertura di nuove piste forestali;

f) apertura di discariche, per rifiuti solidi urbani nel rispetto delle normative vigenti;

g) realizzazione di bacini idrici e centraline idroelettriche;

h) impianti per allevamenti intensivi ed impianti di stoccaggio agricolo, così come definiti dalla normativa vigente nazionale e comunitaria.

2. Per gli interventi di rilevante trasformazione del territorio che siano in corso d'opera alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, i soggetti titolari delle opere trasmettono al Ministero dell'ambiente, entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza, secondo quanto disposto dal successivo art. 7, l'elenco delle opere accompagnato da una relazione dettagliata sullo stato dei lavori e contenente l'indicazione del luogo ove sono depositati i relativi progetti esecutivi.

Il Ministero dell'ambiente entro trenta giorni dal ricevimento della predetta documentazione provvede ad indicare, con apposita ordinanza, eventuali prescrizioni tecniche necessarie a garantire la compatibilità delle opere con le finalità della citata legge n. 394/91.

In caso di mancata comunicazione delle informazioni di cui sopra, il Ministero dell'ambiente provvederà a ordinare, in via cautelativa la sospensione dei lavori.

Art. 7.

Modalità di richiesta delle autorizzazioni

1. Il rilascio delle autorizzazioni da parte del Ministero dell'ambiente, per quanto disposto dai precedenti articoli 4, 5, 6, è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:

gli elaborati tecnici relativi alle istanze prodotte dovranno essere corredati da tutte le autorizzazioni, i nulla osta, i pareri, comprese le eventuali prescrizioni, da parte degli enti istituzionalmente competenti secondo quanto richiesto dalla normativa vigente;

la documentazione dovrà essere trasmessa al Servizio conservazione della natura del Ministero dell'ambiente, via Volturno, 58 - 00185 Roma e, in copia, alla regione competente per territorio;

il parere in merito alle richieste di autorizzazione è formulato entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione richiesta, completa in ogni sua parte; tale termine potrà essere rinviato, per una sola volta, di ulteriori trenta giorni per necessità di istruttoria; decorsi i predetti termini, in assenza di formulazione del parere, l'autorizzazione si intende concessa.

Art. 8.

Norme transitorie e finali

1. È abrogata l'ordinanza ministeriale relativa al Parco nazionale del Gran Sasso - Monti della Laga del 4 dicembre 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 22 dicembre 1992.

2. La presente ordinanza ha efficacia fino all'adozione del provvedimento con cui, sentite le regioni e gli enti locali interessati, verranno definite le misure di salvaguardia efficaci sino all'adozione del regolamento e del piano previsti dagli articoli 11 e 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e comunque, per un periodo non superiore a sei mesi dalla sua entrata in vigore.

3. La presente ordinanza è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed entra in vigore dalla data di pubblicazione.

Roma, 22 aprile 1993

Il Ministro: SPINI

93A2574

SERVIZIO CONSERVAZIONE DELLA NATURA

ZONAZIONE DEL
PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA

(Perimetrazione provvisoria di cui al D.M. 4.12.1992)

QUADRO D'UNIONE

FOGLI 1:100.000

Norcia 132	Ascoli Piceno 133	- Giulianova 134
L'Aquila 139	Teramo 140	Pescara 141
Avezzano 145	Sulmona 146	Lanciano 147

TITOLO foglio / NUMERO foglio = FOGLIO I.G.M. SCALA 1:100.000

= Foglio interessato dalla perimetrazione

TAVOLETTE 1:25.000

NO NE IV SO SE	NO NE I SO SE
NO NE III SO SE	NO NE II SO SE

= TAVOLETTE I.G.M. SCALA 1:25.000 (Orientamento e Quadrante)

= Tavoletta interessata dalla perimetrazione

LEGENDA CARTOGRAFIA ALLEGATA

1 = Zona 1

2 = Zona 2

Ascoli Piceno - Giulianova
ASCOLI PICENO - GIULI
ASCOLI PICENO

L Aquila
L'AQUILA
Istituto geografico militare

Teramo
TÈRAMO
TERAMO
Istituto geografico militare

Sulmona
SULMONA
Bominaco
Villa S. Angelo
Fagnano Alto
Caporciano
Fontecchio
Rocca di Mezzo
Ovindoli
Celano
Cerchio
Collarmele
Pescina
P I A N A   D E L   F U C I N O
Istituto geografico militare

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed Libr PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang via S Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S a s
Piazza S Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C S P - Centro Servizi Polivalente S r l
Via Matteotti, 36/B

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **REGGIO EMILIA**
Cartolibreria MODERNA - S c a r l
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S a s
Piazza della Borsa 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A & C
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M Di Pellegrini e D Ebbi S n c
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E M
Via Capriglione, 42-44

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A & C
Corso V Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M Di Pietro, 28

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G B
Piazza V Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S F.
Piazza V E Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C S n c
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Editrice BARONI
di De Mori Rosa s a s
Via S Paolino, 45/47
Libreria Prof le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s n c
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari

- annuale	L. **345.000**
- semestrale	L. **188.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale

- annuale	L. **63.000**
- semestrale	L. **44.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee

- annuale	L. **193.000**
- semestrale	L. **105.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali

- annuale	L. **63.000**
- semestrale	L. **44.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni

- annuale	L. **193.000**
- semestrale	L. **105.000**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali

- annuale	L. **664.000**
- semestrale	L. **366.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1993*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. **1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. **2.550**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.300**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.400**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.400**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. **120.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. **1.400**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. **78.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. **7.350**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. **1.300.000**
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. **1.500**
per ogni 96 pagine successive	L. **1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. **4.000**

N B — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. **325.000**
Abbonamento semestrale	L. **198.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189